

« Il sottoscritto propone : 1° che sia soppresso l'articolo primo ; 2° che si sostituisca all'articolo della Commissione, qualora venga soppresso, il seguente :

« La tassa dovuta all'erario nazionale sugli interessi dei capitali investiti in crediti fruttiferi o in rendita verso i privati, i corpi morali e lo Stato, è fissata al 12 per cento.

« I comuni e le provincie non vi possono sovrapporre centesimi addizionali »

Mi pare adunque evidente che si poteva votare per intero l'articolo 1 in vista del nuovo articolo che vi si sarebbe sostituito, e col quale si portava al 12 per cento la tassa sulla rendita pubblica unitamente a tutti i capitali investiti ; e mi duole che i diciannove che si astennero non abbiano avuto sott'occhio questa proposta, perchè, a vece di astenersi, avrebbero votato l'articolo 1, senza timore d'incorrere nella taccia di negare l'aumento dell'imposta sulla rendita pubblica.

Prego quindi l'onorevole presidente di fare che si tenga conto nel processo verbale della mia proposta soppressiva completa.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pescatore, nel processo verbale non si inseriscono le proposte, ma sono rese pubbliche per mezzo del resoconto stenografico, ond'è che la sua proposta sarà stampata e pubblicata nei resoconti della Camera.

Dunque, onorevoli colleghi, dichiaro nuovamente che coloro che nella tornata di ieri votarono sì in una parte e no nell'altra, la Presidenza li ha tenuti come astenutisi.

Come dissi, il rendiconto ufficiale che si stampa oggi, terrà esatto conto delle dichiarazioni delle astensioni di ieri, collocando fra gli astenutisi quelli di cui ho parlato ; e nel rendiconto della seduta d'oggi, che si pubblica domani, saranno registrate le dichiarazioni ora fatte dagli oratori, come spiegazione del loro voto.

Metto ora ai voti il processo verbale testè letto.

(È approvato.)

L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**PISSAVINI.** Con petizione 13,277 Stanghini Giovanni, delegato mandamentale della società degli insegnanti di Torino, ed altri 22 maestri di Auronzo, pregano la Camera di sancire alcune proposte a favore degli insegnanti elementari del regno.

Prego la Camera a dichiarare d'urgenza questa petizione, e inviarla alla Commissione dei provvedimenti finanziari perchè ne tenga conto e riferisca sulla medesima.

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Galati chiede, per ragioni di famiglia, un congedo di trenta giorni ; e il deputato Bosi di giorni sei per affari di servizio.

(Sono accordati.)

#### APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI BENEFIZI ED ALLE CAPPELLANIE SOPPRESSE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sui provvedimenti relativi ai benefici ed alle cappellanie laicali soppressi con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867. (V. Stampato n° 21-B)

La discussione generale è aperta.

Se non ci sono osservazioni in contrario, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera approva, senza discussione, i sette seguenti articoli del progetto :)

« Art. 1. È abrogato l'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, numero 794.

« Art. 2. Per i beni dei benefici e delle cappellanie laicali, soppressi colla legge 29 maggio 1855, n° 878, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 e col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

« Però nelle provincie napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie anzidette rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al demanio dello Stato una somma eguale al trenta per cento del valore dei beni medesimi nei benefici, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di diritto.

« Il pagamento del 30 per cento e della doppia tassa sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e pel resto in tre rate eguali annue cogli interessi.

« Art. 3. I beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie soppressi colla legge 29 maggio 1855 e coi decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti, rimarranno pienamente svincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell'alinea 1° dell'articolo precedente.

« Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

« Quando l'attuale investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dei